

# Comune di San Giorgio in Bosco

Provincia di PADOVA

---

**CRITERI E PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

---

---

*REGOLAMENTO*  
*(Norme di attuazione)*  
ANNO 2007

## **Art. 1 – Definizioni**

Agli effetti della presente determinazione si intende

- a) per “legge” la legge n° 287 del 25 agosto 1991 con la disciplina transitoria di cui alla legge 5 gennaio 1996 n. 25;
- b) per “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzata.
- c) Per “delegato” il soggetto che viene appositamente incaricato da una persona giuridica, da una società o da un’associazione volontaria, nei modi previsti dalle norme vigenti, di rappresentarla ai fini del possesso del requisito professionale tra quelli indicati all’art.2 della L.287/91, interpretati alla luce della L.248/2006 e della circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 3603 del 28.09.2006.
- d) Per “autorizzazione” l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 3, comma 1 della legge;
- e) Per “parametri numerici” si intendono quei parametri che determinano il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate;
- f) Per “somministrazione al domicilio del consumatore” l’organizzazione e la somministrazione di alimenti e bevande nel domicilio del consumatore, ad uso proprio e dei suoi familiari;
- g) Per “domicilio del consumatore” non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie;
- h) Per “somministrazione nelle mense aziendali” la somministrazione di pasti offerti in strutture dotate di autonomia tecnica funzionale dal datore di lavoro pubblico o privato o da più datori di lavoro, congiuntamente ai propri dipendenti o direttamente o tramite l’opera di un altro soggetto con il quale abbia appositi contatti;
- i) Per somministrazioni “negli spazi annessi a circoli cooperativi o degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno” la somministrazione di alimenti e bevande effettuate a favore dei soci della cooperativa di consumo e degli associati all’associazione volontaria;
- j) Per “associazione volontaria” l’associazione avente carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo;
- k) Per “stagione” un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 210, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha iniziato.

l) Per “superficie di somministrazione” si intende la superficie costituita dai locali destinati all’attività di somministrazione ivi compresa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, vetrine, espositori di merci e simili, purchè contigua e collegata direttamente al pubblico esercizio. Non costituisce superficie di somministrazione l’area destinata a magazzino, depositi, locali di lavorazione e servizi, nonché le aree pubbliche eventualmente occupate. Non fa altresì parte della superficie di somministrazione l’area occupata da sale gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzione di trattenimento e svago o simili. Qualora dette attività si svolgano nel medesimo locale destinato a pubblico esercizio occorre che la relativa superficie sia delimitata con idonee strutture, attrezzature e/o arredi.

I pubblici esercizi sono distinti in 4 categorie (L.R. 287/91 art.5):

- TIPOLOGIA A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di cibi e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili).
- TIPOLOGIA B: esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili). Per “prodotti di gastronomia” somministrabili da parte degli esercizi muniti di autorizzazione di tipologia “B”, si intendono panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili.
- TIPOLOGIA C: esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili.
- TIPOLOGIA D: esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

i) per “associazione volontaria” l’associazione avente carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo;

## ***Art. 2 – Zonizzazione del Territorio Comunale - Disponibilità – Criteri***

### **Zonizzazione**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il territorio comunale è suddiviso in un’unica zona commerciale

## Disponibilità

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ai parametri di cui all'art. 3, comma 4 della legge 287/91 ed all'art. 2 della legge 25/96 che rappresentano la programmazione sul territorio. (In tabella 1 è possibile visionare la situazione attuale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con ulteriori disponibilità)

**Tabella 1**

TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE			AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI		
	Al 31.12.2006			Sino al 31.12.2009		
	Tipo A	Tipo B	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo D
Zona unica	7	13	1	1	2+ 4 vincolate	---

Per gli esercizi di tipologia C, il parametro numerico diventa illimitato se, nell'esercizio, è prevalente l'attività di intrattenimento e svago. L'elemento per valutare la "prevalenza" di detta attività è rappresentato da rapporto tra la superficie utilizzata per il trattenimento e lo svago e la superficie utilizzata per la Tabella somministrazione. Se il valore risultante da tale rapporto è positivo, è prevalente l'attività di trattenimento e svago, se negativo, quella di somministrazione. In caso di parità (rapporto 1 a 1), si considera prevalente l'attività di svago. Si ritiene infine di vincolare n. 4 autorizzazioni tra quelle disponibili per l'apertura un esercizio di tipologia "B" presso i locali degli edifici:

- 1) casa del giovane/sala teatro, situato in Via Sega/Piazza Manzoni
- 2) centro parrocchiale di Lobia
- 3) centro parrocchiale di Paviola
- 4) centro parrocchiale di S. Anna

Al fine di diversificare i locali, ed evitare accaparramenti e commercio di licenze, per lo stesso locale non vengono rilasciate attività congiunte A + B.

Non viene indicata la disponibilità per l'apertura di esercizi di tipologia D, e per le autorizzazioni per lo svolgimento di attività stagionale, in quanto si ritiene di non sottoporle a parametrizzazione numerica".

## **Criteri:**

Le autorizzazioni verranno concesse secondo i seguenti criteri:

le autorizzazioni tipo "A e B" potranno essere esercitate, fatti salvi vincoli urbanistici e igienico-sanitari, su tutto il territorio comunale;

le autorizzazioni di tipo "C" potranno essere concesse esclusivamente per i locali di intrattenimento e svago nelle comunali Z.T.O. di tipologia D ed i locali dovranno disporre di una superficie a parcheggio ad uso esclusivo pari mq. 20 ogni tre persone di capienza.

La cessazione di un'attività per deposito dell'autorizzazione senza subingresso determina una nuova disponibilità che sarà soggetta, qualora ve ne fossero, agli stessi vincoli dell'esercizio cessato.

I limiti numerici per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande non vengono applicati nelle seguenti circostanze (art.3, comma 6, L. 25/08/91 n. 287):

- a) a domicilio del consumatore
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande ed altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie;
- d) negli esercizi di tipologia C nei quali è prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da Amministrazioni, Enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Ai sensi del 4° comma dell' Art. 9 della L.R. 13/08/2004 n. 15, possono essere autorizzati, presso i centri commerciali, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla presente programmazione, che dovranno osservare l'orario di apertura e di chiusura del centro stesso.

Di conseguenza sono vincolati alla struttura del centro commerciale e non possono trasferirsi al di fuori della stessa.

### **Art. 3 – Priorità**

Per quanto riguarda le priorità nella concessione dell'autorizzazione vanno considerate in ordine preferenziale secondo una graduatoria derivante dai sotto elencati requisiti:

1. la disponibilità del locale in cui si intende attivare l'esercizio, dimostrabile attraverso il contratto - anche preliminare - che comprovi il titolo di possesso (es. compravendita, locazione, ecc) al momento della presentazione della domanda; .....**PUNTI 1;**
2. la dichiarazione che il richiedente intende svolgere l'attività in zona industriale artigianale in forma "self-service" considerata la funzione dell'esercizio .....**PUNTI 2;**
3. le disponibilità di ulteriori parcheggi ad uso esclusivo del locale oltre a quelli previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.RG;.....**PUNTI 2;**
4. la migliore soluzione urbanistica..... **PUNTI 1;**
5. la maggiore distanza con luoghi particolari come le scuole , le chiese, i cimiteri, ai quali l'attività di somministrazione può arrecare disturbo; .....**PUNTI 1;**
6. a parità di requisiti si tiene conto della data di presentazione della richiesta prodotta secondo le procedure previste nel presente piano.

La priorità è applicata limitatamente alle domande concorrenti pervenute all'Amministrazione comunale e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse.

### **Art. 4 – Deroghe particolari**

Secondo quanto previsto dall'art. 16 della delibera del Consiglio regionale del 26/05/04 n. 1562 relativa al *Piano Regionale di Razionalizzazione della Rete di Distribuzione Carburanti*, in deroga alle disposizioni del presente piano ed alle disponibilità previste all'articolo 3, il Sindaco può rilasciare autorizzazione per tipologia B all'interno degli impianti stradali di carburanti purchè il responsabile del procedimento accerti la presenza dei seguenti requisiti:

- stazioni di servizio o di riferimento;
- superficie minima non inferiore a quella prevista dall'art. 9 del *Piano Regionale di Razionalizzazione della Rete di Distribuzione Carburanti*,
- distanza minima da attività similari (anche esercitate congiuntamente ad altre) pari a 600 metri ridotti a 200 all'interno dei centri abitati formalmente delimitati;
- superficie massima concedibile: 30 metri quadrati;
- l'area libera, deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 comma 3 della delibera G.R. n. 1562 del 26/05/04.

Le autorizzazioni rilasciate sulla base dei criteri appena enunciati non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso devono essere sempre rispettate tali condizioni.

## **AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 5 – Domanda**

Le domande di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento o l'aggiunta di tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si intendono regolarmente presentate se rispettano le indicazioni sotto riportate:

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione, in bollo, deve contenere:

⇒ generalità o denominazione o ragione sociale, residenza o sede legale e nazionalità del richiedente;

⇒ indicazione della ditta;

⇒ indicazione relativa all'attività che si intende esercitare (articolo 5, primo comma della legge 287/91);

⇒ gli estremi relativi al requisito professionale tra quelli indicati all'art. 2 della L. 287/91, interpretati alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e della circolare 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, del titolare per le imprese individuali, del legale rappresentante o del delegato in caso di società;

⇒ qualora il richiedente abbia la disponibilità dei locali, l'ubicazione del locale (Via, numero civico, foglio, sezione, mappale) e la sua conformità ai requisiti di destinazione d'uso, di agibilità e di sorvegliabilità;

⇒ superficie di somministrazione e superficie complessiva dei locali espressi in metri quadrati;

⇒ firma del richiedente in calce alla domanda;

ed in allegato:

- planimetria in scala 1: 1 00, redatta da un tecnico abilitato, dei locali in cui si intende avviare l'esercizio e relazione descrittiva degli stessi. La planimetria dovrà contenere l'indicazione dei locali adibiti a: somministrazione, servizi igienici, cucina, ripostiglio, uso privato, magazzino, deposito, ecc., nonché degli eventuali parcheggi disponibili;
- in caso di società, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure copia dell'atto costitutivo e dello statuto, registrati e bollati;

- copia dell'atto di proprietà *e/o* locazione dei locali (qualora presentato in copia semplice verrà richiesta la produzione dell'atto recante i timbri di avvenuta registrazione presso l'agenzia delle entrate);
  - dichiarazione di avvenuto rilascio del certificato di agibilità dei locali;
  - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
- Non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla domanda.

Resta inteso che, ai fini della regolarità della domanda, il richiedente dovrà altresì contestualmente presentare separata domanda in bollo, con allegate n.2 copie della planimetria dei locali da inviare alla competente azienda U.L.S.S. per il tramite del Comune ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione sanitaria.

2. Qualora il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società risieda all'estero, nella domanda di rilascio dell'autorizzazione è indicato un responsabile dell'esercizio residente in Italia avente il requisito professionale tra quelli indicati all'art. 2 della L. 287/91, interpretato alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e della circolare 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio Protocollo.

4. Mancando uno solo dei requisiti sopraindicati per la procedura del silenzio assenso si attiverà la procedura normale.

5. Qualora il richiedente non abbia indicato nella domanda, o nel corso della relativa istruttoria, l'ubicazione precisa del locale in cui intende esercitare l'attività, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio e la consegna del relativo documento sono subordinate alla comunicazione, al Comune, della via o della piazza e del numero civico e all'accertamento da parte del Sindaco, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione, della conformità del locale stesso ai criteri fissati dalla legge, nonché alle disposizioni igienico-sanitarie, antincendio, edilizie ed urbanistiche vigenti e della presentazione da cui risulti la disponibilità dei locali (atto di proprietà, locazione, comodato).

6. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni (art. 4 comma 1 legge 287/1991) dalla data di ricevimento della comunicazione spedita con raccomandata A/R dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

7. Il titolare dell'autorizzazione dà tempestivamente notizia al Sindaco della sospensione dell'attività, qualora preveda che debba protrarsi per più di trenta giorni.

### **Art. 6 – Autorizzazioni varie**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, della legge e negli altri casi previsti dalla legge è soggetta all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n° 283 ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica nonché di quella sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

2. Prima di iniziare l'attività il richiedente deve dimostrare all'Amministrazione comunale, qualora non prodotte nella domanda, l'autorizzazione sanitaria e la planimetria dei locali redatta da un tecnico abilitato (scala 1: 100) con indicazione dei locali adibiti a somministrazione, a servizi igienici, a cucina, a ripostiglio, ad uso privato, nonché l'indicazione degli eventuali parcheggi disponibili (L.R. 61 del 1985).

### **Art. 7 – Trasferimento**

Il trasferimento di un esercizio è sempre possibile in tutto il territorio comunale, qualora l'autorizzazione concessa all'esercizio che intende trasferirsi non sia in altro modo vincolata.

In questo caso il trasferimento potrà avvenire solo nel caso in cui la nuova sede rispetti il medesimo vincolo.

E' in ogni caso necessaria una dichiarazione di inizio attività che inoltrata al Comune entro la data del trasferimento. Vanno rispettate le norme vigenti relative alla destinazione d'uso dei locali, sanitarie, antincendio. Resta inteso che l'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a che il Sindaco non ne abbia verificata la conformità ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con il decreto del Ministero dell'Interno (17712/92 n. 564) e fatto salvo l'ottenimento della prescritta autorizzazione sanitaria.

### **Arti. 8 – Ampliamento**

1. Premesso che non sono previsti limiti di superfici, l'ampliamento della superficie dei locali in cui viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato ad autorizzazione urbanistica e sanitaria, prima dell'ampliamento viene inoltrata una comunicazione al Comune. La comunicazione è effettuata con un preavviso di almeno trenta giorni, nel rispetto delle norme vigenti relative alla destinazione d'uso dei locali, sanitarie, antincendio. Il Sindaco provvede, entro

sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dalla legge.

2. Nel caso sia necessaria per l'ampliamento di cui al comma 1, il permesso di costruire o la variazione di destinazione d'uso dei locali, l'adeguata sorvegliabilità dei locali è accertata dal Sindaco in sede di rilascio del relativo provvedimento.

### **Art. 9 – Autorizzazione temporanea**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art. 3 comma 4, della legge. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che il richiedente (o delegato dallo stesso) sia in possesso del requisito professionale tra quelli indicati all'art. 2 della L. 287/91, interpretati alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e della circolare 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. L'esercizio dell'attività autorizzata è sottoposta al divieto previsto per le bevande alcoliche dell'art. 5 comma 2 della legge.

### **Art. 10 – Intrattenimento e svago**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 comma 6 lett. d) della legge l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno a tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

2. La somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago e solo contemporaneamente.

3. Negli esercizi di tipologia A e B sono consentite, previa autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31, le seguenti attività complementari: giochi leciti (carte, biliardo, ecc...) giochi elettromeccanici

trattenimenti musicali dal vivo

Il rilascio delle autorizzazioni per il trattenimento musicale dal vivo, e comunque per i locali con apparecchi musicali, è subordinata alla presentazione di un'ideale documentazione circa l'impatto acustico secondo le norme vigenti, rilasciata da periti abilitati o da organismi pubblici legittimi.

### ***Art. 11 – Circoli***

1. Ai fini della denuncia di inizio attività, i circoli cooperativi o di associazioni volontarie comunicano al Sindaco del Comune in cui hanno sede l'atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti che la somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soli soci.
2. All'esterno delle strutture non possono essere apposto insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione effettuata all'interno. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono aver accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti al pubblico passaggio.
3. L'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni, caratteristiche del locale, per gli scopi del circolo, per gli orari o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità del circolo stesso.

### ***Art. 12 – Commissione Pubblici Esercizi***

L'art. 11 della legge 4 agosto 2006 n. 287 di conversione del D.L. 223/06 ha soppresso le Commissioni provinciali pubblici esercizi prevista dalla legge n. 287/91. La competenza in materia viene, pertanto, attribuita interamente al Comune.

### ***Art. 13 – Subingresso***

1. Il subentrante in possesso del requisito professionale tra quelli indicati all'art. 2 della L. 287/91, interpretati alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e della circolare 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, dovrà provvedere a dichiarare l'inizio dell'attività. Qualora il subentrante non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasferimento dell'esercizio o dell'apertura della successione, decade di tale facoltà.

2. Il subentrante per causa di morte non avente i requisiti di cui al comma 1) alla data di apertura della successione può iniziare l'attività, purchè abbia chiesto l'iscrizione ad apposito corso con esame finale riconosciuto dalle Regioni o Province Autonome (per la Regione Veneto, attualmente di 120 ore); e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro trecentosessantacinque giorni dalla data dell'apertura della successione deve cessare l'attività. Tale termine è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

3. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata a richiesta del subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione è rilasciata, a domanda, al titolare dell'esercizio una nuova autorizzazione, sempre che sia iscritto al registro. Qualora non richieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 4, lettera a) della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dalla facoltà di esercitare l'attività.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici.

## **ALTRE NORMATIVE**

### ***Art. 14 – Orario***

L'orario minimo e massimo di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è determinato dal Sindaco su indicazioni regionali con la fissazione del numero minimo e massimo delle ore di apertura giornaliera dell'esercizio, secondo la procedura prevista dall'art.8, comma 1 della legge.

Gli esercenti sono obbligati a comunicare al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con cartelli ben visibili, predisposti dal servizio commercio.

### ***Art. 15 – Pubblicità dei prezzi***

Gli esercizi devono esporre all'interno dell'esercizio il listino prezzi in modo tale che sia leggibile.

### ***Art. 16 – Applicazione***

1. E' soggetto alle disposizioni della legge, e dei presenti criteri, chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o altri generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

2. La disposizione di cui al 1 comma si applica anche quando si tratti di attività esercitata con l'uso di locali nelle aree oggetto della legge 112/91.
3. Non costituiscono attività di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore ai fini promozionali o di scelta.
4. Qualora un ente pubblico intenda effettuare, sulla base delle leggi o dei regolamenti che ne regolano l'attività o del suo statuto, la somministrazione di alimenti o bevande è tenuto ad osservare le disposizioni della legge e del presente regolamento; in tal caso al registro è iscritto il direttore dell'esercizio anche se privo di poteri insitori.

### ***Art. 17 – Asporto***

Gli esercizi di cui all'art 1 hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di tipologia A i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di tipologia B, i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria.

In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

Negli esercizi di cui sopra il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione a tale vendita prescritta dalla Legge 03.05.1989 n. 169 e che vengano osservate le norme stabilite dalla medesima legge.

### ***Art. 18 – Bevande alcoliche***

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

### ***Art. 19 – Sorvegliabilità***

Ai sensi del decreto 17/12/92 n. 564:

- I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita.
- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- Nel caso di locali ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini di cui al comma 1°, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso e d'uscita.
- Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

### ***Art. 20 – Locali***

Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 17.12.92 n. 564 (28.02.1993), devono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve esserne impedito l'accesso a chiunque.

### ***Art. 21 – Suddivisione interna del locale***

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature e da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1°, della legge 25/8/91 n. 287 e non può esservi impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, quando prescritte l'identificabilità degli accessi ai vari interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

#### **Art. 22 – Norma transitoria**

Restano validi eventuali vincoli per attività di somministrazione di alimenti e bevande relativi ad autorizzazioni amministrative concesse in data antecedente all'approvazione dei suddetti criteri.

#### **Art. 23 – Validità**

I presenti criteri e parametri rimangono in vigore sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 287/91 e comunque sino al 31 dicembre 2009.

Possono essere modificati solo in presenza di sostanziali variazioni ai parametri socio-economici considerati ed alle eventuali esigenze contenute nelle emanande norme regolamentari o regionali.

#### **Art. 24 – Sanzioni**

La competenza sanzionatoria in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è delegata al Comune nel cui territorio è accertata la violazione.

#### **Art. 25 – Revoca**

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi (L. 25/08/1991 n. 287 art 4 comma 1):

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio;
- b) il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
- c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso del requisito professionale tra quelli indicati all'art. 2 della L. 287/91, interpretati alla luce della Legge 4 agosto 2006, n 248, e della circolare 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) viene meno la rispondenza dei locali al requisito di sorvegliabilità.

Comune di San Giorgio  
in Bosco

Provincia di PADOVA

---

CRITERI E PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

# DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

---

---

## Relazione Tecnica ANNO 2007

---

### **1. Premessa**

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi pubblici è mutato sia in termini concettuali che in termini programmatici con l'entrata in vigore della legge n. 287/91.

Infatti non si agisce più nella considerazione delle autorizzazioni per i pubblici esercizi né della superficie su cui si esercita l'attività, ma si considerano parametri numerici e normative di sorvegliabilità degli esercizi stessi.

Si tratta di un notevole salto di qualità in quanto ci si trasferisce dal concetto di servizio, legato all'esercizio pubblico, a quello di attività commerciale a tutti gli effetti.

Tale legge è in attesa di un regolamento quale strumento esplicativo della norma stessa; tuttavia questo lungo silenzio ha creato non pochi problemi agli Enti locali poiché le attività economiche non potevano, né possono ora, attendere il risolversi delle lungaggini legislative, né le esigenze dei consumatori possono ancora aspettare.

Nel caso particolare, fissare i parametri significa programmare il proprio territorio secondo necessità evidenti, dettate sia da fattori interni (domanda fissa), sia da fattori esterni (domanda fluttuante), sia da fattori turistici (domanda turistica): è questa la direzione nella quale il D.P.R. del 13.12.95 detta le indicazioni programmatiche alla Regione.

Detto Decreto prevede inoltre che i criteri ed i parametri debbano indicare un numero tale di esercizi da permettere ai consumatori di usufruire del servizio con facilità e continuità.

## **2. Modello di programmazione**

Si tratta di una stima dei consumi derivata dall'analisi di tre gruppi di consumatori:

1) consumatori fissi: si tratta di consumatori abituali locali dei bar e dei punti di ristoro; tali consumi variano principalmente in relazione alla dinamica di aumento della popolazione;

2) consumatori fluttuanti: si tratta di consumatori che provengono dalle aree limitrofe per ragioni di lavoro o di passaggio ed il cui uso dei ristoranti e dei bar si limita abitualmente al pasto di mezzogiorno o alla sosta veloce; tuttavia una grossa fetta di tali consumatori agirebbe anche come abituale se la zona avesse valenze "caratteristiche";

3) turisti: in questo gruppo comprendiamo tutti quei consumatori che si recano nel comune per motivi turistici.

Considerare tutte queste componenti della domanda permette di non falsare la valutazione della stessa e di non interpretare male la capacità dell'offerta.

E' evidente come solo attraverso un Piano che tenga conto della tipologia dei consumatori, della capacità di consumo, della realtà locale nonché della redditività delle aziende operanti e potenziali, sia possibile assicurare al consumatore la libertà di scelta che un efficiente sistema di mercato dovrebbe consentire.

## **3. Tecnica operativa**

Sono stati analizzati i dati statistici relativi ai consumi rilevati negli ultimi dieci anni. Tali valori sono stati valutati, riportandoli alla realtà del comune di San Giorgio in Bosco. Si è tenuto

conto altresì dello sviluppo del Comune di San Giorgio in Bosco nel periodo analizzato, ovvero si è tenuto conto dell'edificazione di nuove lottizzazioni le quali hanno creato una nuova potenzialità abitativa teorica; e più precisamente: Lottizzazione Barrichello n. 92 persone, Lottizzazione Zanon n. 111 persone, Lottizzazione S. Anna n. 145 persone, per un totale complessivo di nuovi potenziali residenti pari a 633 persone.

Importante riferimento è stato dato alle persone fluttuanti all'interno del comune, fluttuazione dovuta sia alle persone che si recano per lavoro nel territorio comunale, sia alla fluttuazione dovuta alla circolazione delle persone (circa 35.000/40.000 veicoli al giorno) che attraversano il territorio comunale. Si sono così ottenuti una serie di dati, che sono stati trasportati, attraverso il metodo previsionale dell'interpolazione lineare, all'anno 2009 per dare validità triennale al piano, in analogia con le indicazioni del D.P.R. 13/12/95.

Da tale analisi si sono estrapolati i seguenti dati d'elaborazione

1. Popolazione residente al 31.12.2006	abitanti n. 6064
al 31.12.1996	abitanti n. 5590
<b>Variazione</b>	<b>abitanti n. 447</b>
2. Popolazione fluttuante * nel 2006	Persone n. 2426
* nel 1996	Persone n. 1677
variazione in 10 anni	Persone n. 749
<b>equivalenti al 90% di "abitanti residenti" pari a:</b>	<b>n. 674</b>
*calcolando nel 40% dei residenti la popolazione fluttuante nel 2006	
*calcolando nel 30% dei residenti la popolazione fluttuante nel 1996	
3. Flusso turistico nel 2006	: presenze giornaliere/anno n. 0
nel 1996	: presenze giornaliere/anno n. 0
Variazioni in 10 anni	n. 0
<b>equivalente al 9% di abitanti residenti</b>	<b>: n. 0</b>
4. Aumento medio percentuale dei consumi nei pubblici esercizi nei 10 anni (fonte F.I.P.E. su dati ISTAT) (2,2% X 10 anni) = 22% che trasferito sul totale della "popolazione residente" (n. 6064 al 31.12.2006) equivale a "abitanti residenti"	<b>n. 1335</b>
5. Incremento della domanda in 10 anni	
➤ Residenti	n. 447
➤ Fluttuanti in "residenti"	n. 674

- Turisti in “residenti” n. -
- Consumi in residenti n. 1335

**Totale > residenti n. 2456**

Da cui si ottiene

$$2456 : 5590 = x : 100$$

$$\text{Totale > residenti : totale “residenti al 31.12.1996”} = x : 100$$

X = 43,94% di aumento della domanda dal 1996 al 2006 e per anno 4,394%

Aumento % della domanda per una programmazione del settore fino all’anno 2009

$$\text{Anni } 13 \times 4,394\% = 57,12\%$$

Quindi rapportando l’aumento delle autorizzazioni allo stesso aumento della domanda sino al 2009 ed accertato che alla data del 31.12.1996 erano state rilasciate complessivamente n. 18 licenze risultanti dalla sommatoria delle due tipologie (A+B), aumentando della stessa percentuale fino al 2009 si ha che

$$100 : 57,12 = 18 : X$$

$$100 : > \% \text{ domanda} = \text{numero autorizzazioni al 31.12 1996} : X$$

**X = autorizzazioni A + B da aumentare per raggiungere l’equilibrio al 31.12.2009 n. 10,28 arrotondato per difetto a n. 10 autorizzazioni.**

Tale aumento è stato sottoposto ai seguenti correttivi:

- Detrazione delle autorizzazioni ( A + B ) concesse e rilasciate sulla base della precedente programmazione (di competenza allora della Commissione Provinciale) dal 1996 al 2006 **N. 3**
- Detrazione di licenza di tipologia A ancora nelle disponibilità programmatoria comunale in quanto non ancora rilasciata **N. 1**

**Pertanto la disponibilità autorizzatoria SINO AL 31.12.2009 e di n. 6 unità ( A + B )**

Il Responsabile della 3 Area  
Vigilanza - Commercio – Attività Produttive  
Ten. Bergamin Primo

